

CXXXVIII.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazione sui titoli del Senatore Piraino — Interpellanza del Senatore De Monte al Ministro delle finanze — Presentazione di due progetti di legge — Incidente in ordine alla dichiarazione d'urgenza dei medesimi — Parlano i Senatori Alfieri e il Ministro di agricoltura, industria e commercio — Presentazione di due altri progetti — Osservazione del Senatore Di Pollone — Risposta del Senatore De Monte e continuazione delle sue interpellanze — Considerazioni del Senatore Arnulfo — Risposta al Senatore De Monte del Ministro delle finanze e di grazia e giustizia — Replica del Senatore De Monte — Dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3¼.

Sono presenti i Ministri della guerra, delle finanze e più tardi intervengono anche i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato. Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3105. Il Circolo nazionale di Brescia, con deliberazione del 27 giugno ultimo, in vista degli atti ostili del Clero contro il Governo, domanda l'incameramento dei beni e la costituzione civile del Clero medesimo (*Petizione mancante dell'autenticità delle Arme*).

N. 3106. Antonio Durante da Catanzaro ricorre al Senato per essere dispensato dall'esame di laurea in architettura.

Presidente. Si darà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura delle lettere dei Senatori Di Campello, Bellelli e Cambay-Digny, i quali domandano un congedo i due primi per affari di famiglia, e l'ultimo per ragioni d'ufficio, che è loro dal Senato concesso.

Presidente. Havvi anche il Senatore Bevilacqua che domanda per ragione di salute un congedo di quindici giorni.

Domando al Senato se intende di accordarglielo.

Chi lo accorda voglia sorgere.

(Accordato).

Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato Giuseppe Montori delle sue *Considerazioni sulle province meridionali d'Italia*;

Il Commendatore Fenicia d'una sua *Epistola al Santo Padre*;

Il Prefetto della provincia di Trapani di numero 10 copie d'un opuscolo intitolato: *Analisi delle acque termo-minerali di Segesta*;

Il signor M. Eugène Rendu, membro del Comitato francese dell'insegnamento internazionale, di una sua *Relazione sulle scuole internazionali*.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL SENATORE PIRAINO.

Presidente. Do la parola al Senatore Ferrigni per riferire sulla nomina del Senatore Piraino.

Senatore **Ferrigni**, *Relatore*. Signori Senatori.

Con Real Decreto del 31 agosto 1861 il cavaliere Domenico Piraino è stato nominato Senatore del Regno. Egli ha oltrepassato l'età di anni quaranta.

Con Decreto Dittatoriale del 17 settembre 1860, segnato in Palermo dal generale Garibaldi, veniva nominato Segretario di Stato per gli affari esteri e pel commercio. Epperò il terzo ufficio per mezzo mio ve ne propone l'ammissione in Senato sotto la categoria del numero 5 dell'articolo 33 dello Statuto.

Presidente. Chi approva le conclusioni dell'ufficio

razione delle imposte, io domando vi è più luogo a dubitare sulla ragionevolezza della sospensione? Noi non ne possiamo dubitare; fu cosa solennemente conchiusa, è un fatto formalmente compiuto; di modo che quando immemore il Ministero pubblicava la legge per essere eseguita, egli doveva averlo presente e doveva rinvenirvi un ostacolo nell'esecuzione della legge istessa finchè non si fosse fatta quell'equiparazione delle imposte.

E ne avea ben d'onde, Signori, la Camera dei Deputati, imperocchè è noto, o almeno debbe esserlo, che presso di noi avevamo 23 imposte, alcune sui fondi, alcune sulle persone, ed altre sulle giurisdizioni, e tutte queste 23 imposte furono rifiutate nella tassa fondiaria la quale nel suo principio fu fermata nel 5° dell'imponibile, ma colle aggiunte e sopraggiunte e novelle aggiunte arrivò al 4° e lo superò, in guisa che io so e per averlo udito dire, e anche un pochino per mia esperienza che nella più parte delle altre provincie italiane non vi è un'imposizione fondiaria così alta.

Ecco perchè partiva da questo dato principalmente la Camera dei Deputati quando accennava alla necessaria precedente equiparazione delle imposte; chechè per altro sia, egli è certo che una volta che ciò fu stabilito, fu troppo precoce l'ordine di mandarsi ad esecuzione la legge del registro, e quindi è giusto che rientri nei suoi cancelli regolari e che non sia eseguita se non quando sia fatta la bramata equiparazione.

Signori, dopo ciò passo al tema della necessità della revisione della legge.

I pubblici tributi è certo che debbono pesare egualmente su tutti gli italiani; ma esprimerò un mio voto del quale per avventura avverrà che se ne impossessino i pubblicisti, e che si formi ancora su di ciò la pubblica opinione.

Noi dobbiamo formare un Regno, onde sono indispensabili un Re, un Parlamento, un Gabinetto, un'Armata, un Esercito; la stessa quantità di tributi proporzionata a tutte le provincie, gli stessi diritti civili, gli stessi diritti politici.

Ma influirà mai all'unità del Regno d'Italia che la stessa quantità di tributi proporzionatamente distribuita per tutte le provincie sia percepita in un modo od in un altro in una o nell'altra di esse?

Questo è un tema che io lascio alla discussione di tutti quelli che verranno e dopo che su di esso si sarà formata la pubblica opinione.

Ma non posso tralasciare che è indubitato che nella formazione di ogni legge, non escluse le leggi fiscali, le leggi di finanza, bisogna indubitatamente prendere il meglio che ci è in ciascuna regione d'Italia, e non vuoi che le leggi siano formate sul tipo esclusivamente di quelle delle antiche provincie.

Bisogna pure rammentare che ogni regione d'Italia ha le sue tradizioni gloriose sia per lettere, sia per scienze, sia per legislazione, sia per ogni altra branca.

Quindi io dico che la Toscana, che Lombardia, che

Parma stessa che era un piccolo Stato, ma che avea pure i suoi Codici e le sue leggi ben regolate, che Napoli, se è stata preceduta dalle antiche provincie nelle libertà politiche, è avvenuto non perchè fosse stata preceduta nelle sue aspirazioni (facendone fede e il 1793, e il 1799, e il 1820 o il 1848), ma è stata semplicemente preceduta nella attuazione di queste aspirazioni.

Voi, o Signori, avete avuta la fortuna di avere la fenice tra i Re, un Re galantuomo; ma per quello che sia libertà civile noi ne abbiamo avuto a dovizia in tutta la penisola italiana, e Napoli è il paese che ha preceduto tutti gli altri popoli. Napoli, bisogna pur dirlo a giusto orgoglio suo, ha respinto con generoso sentire (e fu la sola in Italia, anzi in Europa) quello che tutte le altre nazioni non aveano avuto forza di respingere, l'infernale trovato del così detto santo ufficio e della santa inquisizione; che combatté gli anatemi lanciati contro il Duca di Parma, questo popolo merita indubitatamente che gli si abbia un riguardo.

Questo popolo che ha preceduto nella sapienza civile ben altri popoli merita che sia consultato, che le sue leggi siano discusse prima che sia obbligato a riceverne altre fatte sopra altro tipo.

E dico, o Signori, che se fossimo tutti napoletani quelli che debbono formare le leggi, noi loro daremmo la impronta napoletana, ma non sarebbe già la impronta italiana. Ecco perchè io, avendo avuto l'onore di una lunga corrispondenza col Capo del passato gabinetto, io mi facevo a dirgli tra le altre cose che bisognava che nei Consigli del Re, in quelli della Corona, vi fossero uomini di tutti i paesi d'Italia, perchè l'impronta delle leggi venisse presa dal meglio di tutte le regioni italiane.

E quindi io ho ragione di sperare che questa voce, e altre che sonosi fatte manifeste da lingue ed ingegni potenti mettano il Ministero nella posizione di formare un Consiglio di Stato quale si addice al grande Regno d'Italia.

Ma sino a che queste cose non avverranno, certamente noi dobbiamo discutere la legge quale è stata fatta.

Signori, è da dimostrare che la legge della quale io vi parlo, sia improvvida anche dal lato della finanza: che sia eccessiva ed ingiusta nelle sue tasse; non sia tutelatrice dei diritti dei cittadini, non morale poichè creatrice d'inquisizioni, di molestie e violatrice dei segreti delle famiglie.

Nè, o Signori, mi si accusi di una coscienza conseguente che io ultimo tra i membri del Parlamento, e ultime di questo illustre Consesso non abbia saputo alzare la voce prima di questo momento quasi che abbia aspettato che prima la legge si fosse formata.

No, o Signori, quando per ragione di salute mi era negato di intervenire al Parlamento, io non volli star silenzioso sul progetto di legge, e in data 3 dicembre 1861 scriveva fra le altre cose una lunga lettera al Mi-

nistro Ricasoli, gli scriveva un memorandum, e nell'articolo 4 diceva così:

« Richiamo qui la sua attenzione sopra tutto alle novelle tasse che si vorrebbe imporre alle province meridionali, e fermamente ritengo essere ingiuste, inopportuno il momento; e niuno deve sapere meglio di lei che tutto il segreto delle buone leggi sta nella intrinseca loro giustizia, sta nella opportunità della loro attuazione.

« Ora costesti estremi indispensabili mancano alle novelle imposizioni che si minacciano, e mi affretto qui a segnalarle alcune osservazioni che credo irrecusabili.

« Per intrinseca giustizia non può una delle province dello Stato essere caricata di maggiori imposizioni delle altre.

« Secondariamente per volere che alcune parti abbiano le stesse imposizioni che gravitano sulle altre devono essere a quelle messe in posizione eguale. Qui nelle province meridionali si paga il peso fondiario doppio di quello cui sono soggette le piemontesi, se si guarda l'imposizione ordinaria del 5, se pongasi mente alle grana addizionali, elevate a mano a mano a grossi ducati; se si ponga mente alle altre imposizioni aggiunte sia sotto il pretesto di bonificazioni di terre palustri, sia sotto quello di regolare il corso dei torrenti e dei fiumi, sia di altre denominazioni, si avrà non la proporzione del doppio, sibbene una molto maggiore.

« Si cominci dunque dal ribassare la nostra fondiaria, dal porla in giusta equazione colle altre province e sarà lecito allora soltanto di cominciare a discorrere della legge. »

E coll'articolo 7 precisamente della legge del registro diceva:

« E per le novità che per ora vorrei veder coperte di oblio mi si offre in prima linea il progetto di legge sul registro e bollo; imperocchè debbo dirlo con sincerità che non ho visto legge più vessatoria, più eccessivamente fiscale, più diretta ad inaridire nel suo germe la libertà del commercio, quella delle civili transazioni il benessere degli individui e delle famiglie; e prego Dio che dietro matura ed opportuna discussione sia per quattro quinti almeno riformata. »

Ora dopo queste cose non mi si accuserà di avere una coscienza, come dicono i moralisti, conseguente, e quindi colgo questa occasione di sviluppare le mie idee. Io favellava della improvidità della legge anche per rapporto alle finanze.

Ma il signor Ministro delle finanze si augura di riscuotere 29 milioni dalla novella legge ed io credo che comunque egli sia eminente pubblicista non abbia fatto bene i conti questa volta; imperocchè non ha calcolato che ci sono molte spese; che egli ha bisogno di una falange, altro che la falange macedone, d'impiegati, i quali aggrediscono le nostre case, che ne violano i segreti, che ne turbano la gioia, che ne accrescono il lutto per obbligare gli eredi a dichiarazioni, e a delle estimazioni

forzose: e quando la legge è così eccessiva, il numero delle civili transazioni è in ragione inversa di questa legge così fiscale.

Nè ho uopo d'invocare per sostegno di quello che dico altra autorità che la testimonianza dello stesso signor Ministro delle finanze che nella precedente tornata, in occasione della legge sulle Camere di commercio, esprimeva il saggio pensiero che quando le leggi sono troppo fiscali allora gli atti della vita civile scemano di numero, e sono così pochi quelli che possono essere soggetti al registro, che la finanza ci perde invece e non ci guadagna; e lo stesso diceva pure l'egregio Ministro d'agricoltura, industria e commercio dopo che un personaggio che io citerò a causa d'onore, il commendatore Vigliani, aveva espresso d'essere certamente nei suoi voti che la legge del registro venisse riveduta e modificata. E comechè avesse replicato il signor Ministro delle finanze che una legge votata non poteva essere riveduta a meno che non vi fossero delle ragioni politiche, sociali, di giustizia intrinseca e di eccesso, io mi trovo per lo appunto in tal caso, poichè son queste le ragioni le quali concorrono per far rivedere la legge in discorso.

Ma, o Signori, i 29 milioni che si augurava il signor Ministro di raccogliere a questo modo non sono raccolti; ed invece io tengo un piccolo conto che ho ricavato da dati esattamente statistici. Noi nell'anno 1809 avevamo, regalo dei francesi, le tasse gradual del registro, ma era la quarta, era la quinta, la sesta parte di quella che ora prescrive l'attuale legge che si è promulgata, eppure le transazioni civili divennero poche; nè allora erano affette le transazioni commerciali perchè non mai si fece brutto viso alla grande massima di economia politica; *lasciate fare, lasciate passare*: la libertà del commercio non ha e non deve avere incagli, anche leggeri, e ancorchè possano essere facilmente sormontati. Ma nella legge attuale, come andremo vedendo di qui a poco, anche le transazioni commerciali ricevono tutti gli inciampi possibili. Epperò quando siamo venuti alla ristorazione del 1815, il Ministro delle finanze, il cavalier Medici, che certamente era un uomo di molto ingegno, versatissimo in materia di finanza e che il sol demerito che può avere, e che la posterità deve rimproverargli, è il malaugurato concordato del 1818; il cav. Medici, io dico che aveva saputo portare dal 1815 al 1820, le finanze dell'allora Regno di Napoli ad uno stato di floridezza che non raggiunsero mai l'eguale; dopo avere fatto tutte le sue calcolazioni vide al postutto che non vi era nulla da guadagnare ma tutto a perdere con una legge che prescrive le tasse gradual, e quindi stabiliva diritti fissi, che comunque modici, comunque molto tollerabili fruttarono allo Stato, come si ha dal bilancio 1819, presentato al Parlamento del 1820 circa 1,300,000 ducati per le sole province napoletane, senza contare le siciliane, e seguendo il Parlamento del 1818, ove fu presentato il bilancio del 47, la stessa rendita si ebbe a rilevare.

Ora, o Signori, quando sette milioni d'uomini vi hanno dato in fatto di tassa registro a quel modo stabilita un milione e 300 mila ducati, calcolati per 22 milioni di abitanti (non voglio dire 24 o più, ma 22 milioni) noi avremo 3,900 mila ducati. Raddoppiate solamente quella che fu la tassa imposta dal Ministro Medici e allora avremo niente meno che 6,613,700 ducati e quindi vi sarebbe, ragguagliata questa somma in lire, un avanzo a pro della finanza di 1,186,300 ducati.

Questo è il vantaggio, o Signori, di chiamare all'analisi le leggi dei vari paesi d'Italia e non stabilire le cose solamente perchè dobbiamo copiarle dalla Francia, o perchè così si è usato in alcune delle province che ora fan parte del Regno d'Italia.

Se dunque la cosa è così, mi pare evidente che la legge sia improvvida per le finanze medesime.

Ma la legge è eccessiva, e andrò rapidamente scorrendola a grandi tratti. Signori! Fra gli ascendenti e discendenti è la prima volta che si sente parlare di una tassa graduale. La legge francese che presso noi stette dal 1809 fino al 1815 o 16 esentava le successioni fra ascendenti e discendenti, e la ragione è per se medesima evidente poichè, a dir vero, non vi è passaggio tra padre e figlio; i figli sono la stessa persona del padre loro e in conseguenza non vi è passaggio; è una luttuosa eredità quella che avrebbe il padre dal figlio, e tanto meno ciò potrebbe dare un diritto per riscuotere una tassa graduale: E lo stesso dirò delle successioni fra fratelli; anzi, Signori, ricordiamo che un grande panegirista dell'antichità ma vero, giusto panegirista nel dar lodi al suo principe, gli diceva fra l'altre che aveva tolta la tassa che vi era fra lo trasferimento delle successioni, fra i congiunti di secondo grado; imperocchè non è in queste da chiamarsi un concorrente straniero che non prende parte al lutto della famiglia. E vorremo che quello che si diceva di un principe pagano, comunque principe filosofo, comunque principe benefico all'umanità non si dica e con cento, con mille, più ragioni del nostro Vittorio Emanuele?

Dunque giù la tassa che stabilisce un diritto graduale per le successioni fra ascendenti e discendenti o anche fra fratelli e sorelle. Ma per gli altri collaterali vi sia pure, se così si crede, ma alquanto più mite; poichè per quanto le tasse sono forti, sono eccessive, altrettanto noi perderemo di vantaggio, poichè si faranno minori contratti, e anche gli uomini i più coscienziosi si accomoderanno nella loro maniera di pensare a far frode al fisco trattandosi di eludere una legge fiscale eccessiva. Ma questo non è tutto, Signori, imperocchè quando si tratta di successioni voi avete udito poc'anzi che io era sommamente dolente che gli agenti del fisco si presentassero nelle case dove son lutto e lacrime, dove si è perduto il padre o la madre di famiglia, per mettere quivi sotto sigillo o sotto sequestro i beni mobili. Io vorrei che questo scandalo sparisse da una Nazione così incivilita come è la Nazione italiana; che non vi dovesse essere nessuna tassa di successione fra

ascendenti e discendenti, e fra i collaterali di secondo grado. Io credo poi che si dovrebbe stare a quello che sia censo; imperocchè non si può andare senza dare in eccessi, senza andare a conseguenze veramente anormali, non si può dare ai collettori di queste pubbliche imposte il diritto che si aprano una via ai litigii per farne derivare delle estimazioni forzate.

Il pubblico censo è la norma che noi seguiamo nelle spropriazioni giudiziarie, meno il caso di eccezione: e nella legge che regna qui nelle province settentrionali, si sta più tenacemente che nella nostra, e quasi con una regola senza eccezione, al pubblico censo.

E perchè ci dovremo ora discostare o Signori?

Ciò non basta, per i mobili vi è anche di peggio, perchè sono i mobili soggetti ad una estimazione fiscale che fa la stessa legge.

Ma non sarebbero contenti gli agenti del fisco quando dei mobili di una successione che debbono essere soggetti ad un pagamento, si desse una denuncia degli eredi, anche giurata se si vuole, e si togliesse l'adito a tante vessazioni?

La cosa procede anche peggio per i crediti. A mio modo di vedere non vi è successione dove non vi siano crediti, e crediti dei quali a mala pena si potrà sperare che un qualche giorno se ne recuperi qualche frustolo; e la legge vuole che si paghi la tassa sopra i crediti secondo il loro valore nominale.

Ma i crediti non sono proprietà che acquistano gli eredi, hanno speranza di realizzarli un bel giorno, e la più parte dei crediti di una successione sono fra le cose sperate ma che difficilmente possono essere effettuate. Sarebbe dunque giusto che al tempo in cui la riscossione avvenga, la tassa sia pagata, non mai al tempo della successione.

Non posso non dir parola ancora delle contrattazioni, perchè i contratti di compra o vendita sono contratti eminentemente di buona fede, eppure sono contratti che secondo la volontà del collettore di questa imposta, possono essere messi in problema: ed egli ha il diritto di provocare delle estimazioni contrarie al prezzo dalle parti fissato. Se per avventura sia corsa frode, se si fosse fatto una contrattazione che si trovasse in sproporzione dal pubblico censo, allora sianvi tutte le estimazioni del mondo, ma quando i contraenti si sono attenuti alle norme legali delle contrattazioni, potrebbe mai darsi il diritto al collettore delle imposte di provocare una forzosa estimazione?

E quanto alla vendita dei crediti, pognamo che dei crediti si vendano per tanto di meno per quanto è meno facile la loro riscossione, non dice la legge: dovete pagare secondo il prezzo che ricavate dal credito ma secondo il valore nominale del credito medesimo.

Nel caso della successione vi è anche qualche cosa di peggio perchè si concede la generosa alternativa o pagare la tassa sul valore nominale, o cedere i crediti al fisco.

Signori, credo che quest'alternativa non possa essere ricordata senza ribrezzo da coloro che amano il proprio paese.

Mi prevarò ancora dei lumi del degno nostro collega il commendatore Vigliani. Nelle fallite i creditori concorrenti *certant non de lucro captando, sed de domno vitando*.

Ebbene si dice pagato. E che si ha da pagare, quando in una fallita non si sa che si potrà avere il decimo o il ventesimo appena dei crediti da ciascuno dei concorrenti?

Dunque si pagherà quando si sarà riscosso, in proporzione di ciò che si sarà riscosso, e non in ragione dei crediti nominali.

E quello che si dice delle transazioni civili, a maggiore ragione si deve applicare alle transazioni commerciali; perchè, come diceva poc' anzi, è il commercio che ne soffre, è il commercio che deve liberamente procedere, anche un minuto può essere d'incampo alle speculazioni di un commerciante, e noi prepareremo ostacoli senza fine al commercio, di registri sopra registri, di formalità ed infine di penali che si minacciano.

Dunque la legge debb'essere riformata quand' anche sventuratamente dovesse rimanere quale la porta la sua impronta.

Signori; io ho percorso a grandi tratti la legge, ed ho ricordato, che voi, signor Presidente, vi avete data molta premura per ciò; quindi io dico che per quanto riguarda i diritti di tassa, alcune dovrebbero essere abolite come per le successioni degli ascendenti e discendenti, poi collaterali di secondo grado, e le altre dovrebbero essere immensamente diminuite.

Il modo di percezione dovrebbe essere perfettamente innovato, nè vi potrebbero essere diritti sopra crediti se non quando questi crediti si riscuotono, se non quando, e mai prima, che essi siano realizzati.

Ma la legge non ha solo questo difetto. La legge non tutela i diritti dei cittadini.

Sventuratamente è una legge immensamente fiscale, e quindi io credo, che gli altri capi dei diversi dicasteri non siano stati abbastanza consultati.

Di fatto quale debb'essere il principio regolatore di una legge di registro, meno che non si voglia, che le vedute fiscali prendano la mano sopra tutte le altre?

Debb'essere quella d'assicurare la data degli atti in modo, che le frodi siano allontanate il più che sia possibile; e la data degli atti, o Signori, non è assicurata! Imperocchè nè notai, nè usciari, almeno questi ultimi, non sono muniti più di repertorio ed allora le frodi non possono mancare.

Dove avverrà che vi sia luogo a perenzione d'istanza, dove avverrà che quegli che per la sua indolenza sarebbe caduto in una perdita di diritti non possa agevolmente riparare a tutte le conseguenze della sua indolenza, e togliere il frutto di questa alla parte avversa più diligente?

Dove avverrà, o Signori, che coloro i quali debbono richiamarsi alla data degli atti come pietra angolare dei loro diritti, possano più richiamarvisi?

Mi si dirà: vi sarà luogo a giudizi di falso, a giudizi di frode; ma sappiamo quanto siano lunghi e dispendiosi cotesti litigi, e la legge di registro, quando non miri a questo fine, a questo scopo supremo, vale a dire, ad assicurare la data degli atti per l'integrità dei diritti dei cittadini, è una legge che è falsata nella sua base principale.

La legge, noi abbiamo veduto, che dà diritto al collettore di questa specie d'imposte di aggredire le case dei privati, e data la violazione del domicilio, ditemi in qual modo i segreti delle famiglie possono ancora venire custoditi? E viene pure violato un principio di legge che permette le successioni sieno adite e col beneplacito dell'inventario e senza inventario, e la legge obbliga per forza a fare un inventario, e sotto gli auspici del collettore dell'imposta.

Ora io credo che questa legge la quale mira direttamente alla violazione del domicilio, mira allo scoprimento, ed alla manifestazione dei segreti delle famiglie e mira contro l'ordine delle leggi comuni, debba essere assolutamente riformata.

Dunque io credo, o Signori, che la legge, per quello che importi sospensione, per le cose dette innanzi, e per le cose già sovranamente risolte innanzi alla Camera dei Deputati, debba onninamente essere sospesa.

Per quello che importi revisione, credo che la legge debba essere riveduta perchè sia più filosoficamente, più legalmente, più con principii di economia e di giustizia sancita, onde potersi tollerare dalle popolazioni le quali debbono darvi esecuzione.

Mi permetta il Senato un momento di riposo e passerò alle pensioni.

Presidente. Nello intervallo di questa sospensione, dà la parola al Ministro d'agricoltura, industria e commercio per una comunicazione.

PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, l'uno relativo all'abolizione dei premi accordati ai fabbricanti di droppi in lana nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne; l'altro portante pubblicazione nella Sicilia dell'editto per le sementi ed i soccorsi.

Preglierei il Senato di volerli dichiarare d'urgenza.

Presidente. Dò atto al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due progetti: interpello il Senato se vuole accordare l'urgenza chiesta per questo progetto.

Senatore **Aiferi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Prima che si metta ai voti questa domanda d'urgenza, io farei nuovamente presente al Senato che bisogna intendersi bene sul senso che si vuol dare alla domanda d'urgenza. Se l'onorevole Ministro intende di domandare che il Senato se ne occupi colla maggior sollecitudine possibile, siamo tutti d'accordo, ed io non dubito che esso vi si mostrerà disposto, ma veramente, la domanda d'urgenza ha, secondo il regolamento, un'altra portata.

La dichiarazione d'urgenza dispensa l'ufficio della Presidenza dal distribuire il progetto di legge e dal lasciar trascorrere almeno 24 ore dalla distribuzione dello stesso prima del suo esame negli uffici e quindi dal lasciare passare le 48 ore tra la stampa della relazione o l'apertura della discussione sullo stesso.

Non credo che l'onorevole Ministro abbia questa esigenza, quindi lo pregherei di voler più esplicitamente spiegarsi acciò non si appunti il Senato di prendere una deliberazione che forse non risponderebbe al desiderio del Ministro stesso.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Farò presente al Senato che se ho chiesto l'urgenza, non ho però inteso con ciò che si tralascino le formalità portate dal regolamento; io non domando un'urgenza precipitata, come esigerebbe, per esempio, una legge di bilancio provvisorio, domando semplicemente che il Senato voglia occuparsene quanto più presto potrà, perchè mi riuscirebbe grato che fossero votate subito, premendo l'applicazione di esse.

Presidente. Allora non è il caso di deliberazione.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei deputati portante proroga dell'osservanza della legge 4 agosto 1861, sulle somministrazioni da farsi dai comuni alle truppe.

Presidente. Dò atto al Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge.

Ministro della Guerra. Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati concernente disposizioni relative alle diserzioni militari. Pregherei il Senato a volersene occupare d'urgenza, non già nel senso che esso abbia a prescindere dalle consuete formalità relative alla distribuzione del progetto, ed altre disposizioni prescritte dal regolamento, ma solo perchè voglia dare al medesimo la precedenza sopra altri progetti di legge di minore importanza.

Presidente. Il signor Ministro della guerra non istando per la vera e propria urgenza, ma solo pregando il Senato d'occuparsi con alacrità del presentato progetto, non occorre veruna deliberazione e mi limito perciò a darli atto della presentazione di questo progetto di legge che verrà stampato e distribuito.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Prego il Senato di volermi ascoltare un momento.

Io certamente mi sarei guardato dall'interrompere l'onorevole interpellante, Senatore De Monte, quando con tanta eloquenza egli spaziava nella materia che si è preso a trattare. Ma poichè l'oratore sente necessario un poco di riposo che ci lascia un momento d'interruzione, io mi fo lecito di sottomettere una osservazione al Senato ed all'interpellante stesso.

Che cosa in somma è venuto facendo l'onorevole De Monte? Ha criticato da capo a fondo la legge sul registro. Ora io faccio osservare al Senato ed all'interpellante che questa legge, legalmente votata, non potrebbe, secondo il mio sentire, essere convenientemente criticata. Potrebbe poi tanto meno essere sospesa, siccome mi pare che la conclusione cui egli tende sia quella, perchè a termine dell'art. 10 dello Statuto, a cui dobbiamo tutti la massima riverenza, l'iniziativa della votazione delle leggi d'imposta s'appartiene esclusivamente alla Camera dei Deputati. Ora nella stessa guisa che la Camera dei Deputati ha il diritto di votare prima del Senato le leggi d'imposta, deve eziandio aver quello di modificarle e di sospenderle. Per cui a me pare che niuna conclusione attuabile sia possibile dal ragionamento che è andato via via svolgendo, come dissi con tanta eloquenza l'onorevole Senatore De Monte.

Io faccio questa osservazione onde per avventura egli si volesse persuadere della ragionevolezza della medesima, e non insistere in questa parte delle sue interpellanze.

Senza dilungarmi di più conchiudo col rimettere alla saggezza dell'interpellante stesso la soluzione di questa mia osservazione, ed ove d'uopo al voto del Senato, per mantenere incolumi i principii costituzionali.

Senatore De Monte. Ringrazio immensamente il signor Senatore Di Pollone delle sue osservazioni sulle mie interpellanze; e lo ringrazio vicinaggiormente della cortesia colla quale egli le ha fatte.

Pure io non posso arrendermi alle sue insinuazioni, imperocchè per quelle stesse ragioni che egli ha esposto io credo di rimaner fermo nella esposizione delle mie idee.

È precisamente la Camera dei Deputati quella che ha stabilito che non si dovesse dar luogo all'attuazione delle leggi d'imposta se prima non precedesse l'equiparazione. Che se ciò è stato così solennemente stabilito e l'impegno è stato contratto dal Governo e dalla Camera dei Deputati, è precisamente questo attestato che invoco. E con ciò mi pare che sia bene fondato a rifermiarmi nella mia proposizione.

Quanto poi alla revisione, o Signori, io credo che veramente se non ci possiamo arrogare il diritto di infallibilità (chè poi daremo molta ragione ad altra genia di poterselo arrogare) allora noi dobbiamo rispettare il diritto di petizione, dobbiamo esaminare seriamente quelle pervenute al Parlamento: e mi farò scudo di un precedente avvenuto nella Camera dei Deputati e la

saviezza del Ministero attuale non ha saputo dir cosa in contrario, anzi gli ha fatto plauso in quanto che nella seduta precisamente del 28 il signor Ministro Guardasigilli nella sua imparzialità, e con la superiorità dei suoi lumi rispose queste solenni parole:

« Ora io dichiaro che il Ministero è pronto a porre al riaprirsi della sessione tutte quelle modificazioni le quali possano disgravare le popolazioni meridionali da quei carichi che sembreranno irragionevoli. »

Dunque basti ciò, che io non domando altro se non che siano riesuminate le cose, e se l'onorevole Guardasigilli....

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola

Senatore **De Monte**... coll' altezza dei suoi lumi ciò dichiarava, ed io ho ripetute le stesse sue parole, e il Ministero era lì, e lo dichiarava in nome suo, la cosa mi pare che cammini coi suoi piedi, la revisione non può essere negata per la forma e per la sostanza, per la sua intrinseca giustizia, per l'importanza delle petizioni che unanimesi vengono dalle provincie meridionali.

Ministro delle Finanze. Domando la parola sulla questione incidentale sollevata dall'onorevole conte Di Pollone.

Presidente. L'aveva domandata il Senatore Arnulfo. Se la cedo...

Senatore **Arnulfo.** La cedo.

Ministro delle Finanze. Perchè ora non si sollevi una questione incidentale la quale potrebbe dar luogo ad una discussione anche lunga, io credo che sarebbe bene che l'onorevole interpellante dichiarasse se egli intende tuttora di continuare il suo discorso relativamente alla legge del registro oppure se egli abbia terminate le sue osservazioni in proposito, e se nella seconda parte delle sue interpellanze intenda parlare dei vari e molteplici argomenti che egli aveva annunziati, cioè di locali di Pietrarsa, di pensioni o d'altro; di modo che se l'onorevole interpellante non avesse più nulla ad aggiungere sopra la questione della legge sul registro...

Senatore **De Monte** (*interrompendo*). Io ho annunziato che aveva già conchiuso il mio dire; ho risposto solamente alle osservazioni delle quali mi ha onorato il Senatore Di Pollone.

Ministro delle Finanze. Allora se non ha più nulla da aggiungere sulla legge di registro, credo che sarebbe utile che l'onorevole interpellante terminasse la sua orazione e dopo ci riserveremo di rispondere.

Presidente. La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia lo aveva domandato la parola per rispondere ad un'osservazione che mi riguardava, ma mi riservo dopo.

Senatore **De Monte.** Nei tempi nei quali versiamo uopo è indubitatamente colmare il vuoto che ci si an-

dunzia nelle nostre finanze, vuoto che noi nello scorso anno allora che assentivamo che si contraesse il debito di 500 milioni, non immaginavamo che ulteriormente avvenisse; anzi ricordo pur troppo che molti onorevoli Senatori sorsero quasi un sol uomo per domandare al Ministero se col prestito dei 500 milioni fossero sanate le piaghe delle nostre finanze, e si rispose affermativamente.

Ora si dice che non sia così, eppure passa. Ma è indubitato che noi versiamo in posizioni le quali ci addomandano molta alacrità per dare un forte elaterio alle varie molle dello Stato prima di pensare ad aggravare i popoli d'imposte novelle.

Ora noi, o Signori, abbiamo un ramo strabocchevole delle pensioni ed io lo credo perchè l'ho sentito dire da molti funzionari versati nella materia che si è stato larghissimi in accordare pensioni, a chi non le meritava, in accordare pensioni assai più larghe di quelle che per giustizia erano dovute, sì che tutti reclamano dal Ministero la creazione di una o di più commissioni che severamente riveggano questo pelago delle pensioni. E quel che io dico delle pensioni, o Signori, ho diritto maggiore di dirlo delle pensioni date agli svizzeri.

Signori, qui richiamo più che altra volta mai l'attenzione del Senato e dei signori Ministri.

Gli svizzeri hanno avuto pensioni liquidate in forza della celebre loro capitolazione. E tal sia di loro. Ma gli svizzeri che furono compresi nella capitolazione avevano buon diritto poichè era quella una capitolazione passata con i vari Cantoni della Confederazione Elvetica, i quali somministravano uomini per tenere al completo prima tre o poi quattro reggimenti di fanteria svizzera col treno corrispondente di artiglieria.

Fino a quando dunque queste cose avvennero bisognava star fermi al trattato comunque disastroso fosse per la Nazione.

Ma venne il 1848, e fu pubblicata allora la costituzione.

Per la costituzione furono abolite tutte le armi mercenarie, solamente eccezione fu fatta per i trattati esistenti: e quindi bisognò che noi avessimo di buon grado tollerati quegli svizzeri che fecero così cattiva prova del loro patriottismo nel ferale giorno 15 maggio, esecrando giorno: e fu tale la esecrazione che fu destata in tutte le classi della società non solamente presso i napoletani, non solamente nella stampa napoletana, ma anzi nella stampa straniera, che i Cantoni Svizzeri nella loro lealtà si negarono di dare più il contingente onde tenere al completo quei reggimenti. Ed avvenne che dopo quell'epoca i reggimenti si rifornirono di persone le quali si andarono accattando nei paesi Renani, nel rifiuto di tutti i paesi austriaci e delle province del Reno.

Non erano dunque più svizzeri. Non eravamo più nel caso delle capitolazioni. E però quando si è venuto a liquidare le pensioni per tutti questi signori, era giusto

che si liquidassero per i soli ufficiali svizzeri, che potevano prendere ragione dalla capitolazione.

Ma per tutti gli altri sopravvenuti dopo il 1818, o Signori, è uno sciupio che si fa a danno delle finanze dello Stato, e non sciupio leggero, perchè quegli ufficiali non avevano piccolo stipendio, ma erano doviziosamente ricompensati.

Ho sentito dire che vi sarebbe un grave ostacolo a queste mie osservazioni, che debbo dirlo, avevano richiamato tutte le considerazioni e meditazioni del passato Ministero: cioè che nella capitolazione fatta a Gaeta dall'egregio generale Cialdini siano stati tutti indistintamente compresi.

Ma, Signori, io credo che quest'ostacolo non stia, imperocchè rispettiamo la capitolazione per quegli ufficiali che, comunque non si potessero far scudo della capitolazione svizzera, furono però compresi nella capitolazione di Gaeta, pazienza. Ma per tutti gli altri che non furono compresi in quella capitolazione, per qual ragione noi dobbiamo pagare loro pensioni, e grosse pensioni? Dunque io credo che di ciò debba assolutamente incaricarsi il Ministero; ed ove si volessero anche dati più precisi io non dubiterei di rassegnarli all'onorevole Ministro delle Finanze. Per le pensioni ciò basta.

Vengo agli edifici demaniali di Napoli, ed ai fondi che dovevano essere aggregati al demanio e nol sono stati.

Quanto ai primi, io sono tra coloro che professano più di quanti altri mai al mondo venerazione per l'illustre personaggio che è ad un tempo Prefetto e comandante le armi in Napoli; ed io ho avuto fortuna di avvicinarlo alcune fiate, e quindi sono al caso di encomiare più che altri mai le sue grandi qualità. Ma il generale La Marmora non può veder tutto da sè, e sappiamo i progettisti che cosa sono: hanno l'arte di dare l'impronta di utilità ai loro progetti, comunque in fondo arrechino il danno maggiore per lo Stato. Ebbene, si sono fatti molti progetti di rifornimenti, di cambiamenti di amministrazione, e debbo presumere che tutto sia stato fatto per lo meglio. Ma non è men vero che un uomo per quanto egregio, come l'illustre generale, del quale parlava, non ha potuto anche veder bene a fondo tutti i progetti che gli si presentano. Siano però tutti eccellenti; li presumo almeno tali quando vengono da quegli uomini; parlo solamente del diritto, e sostengo che non si poteva mai far cambiare di natura ai fondi di loro indole appartenenti al demanio; non si poteva capropriarli per ragione di pubblica utilità dagli agenti del Governo, poichè codesto diritto solamente apparteneva al potere legislativo. E conseguentemente non si poteva per un atto degli agenti del potere esecutivo, per quanto fossero forniti di doti egregie, espropriare al demanio dello stato dei fondi per addirli ad altre destinazioni. Espropriando tutti quegli immensi edifizii, addiceendoli sia all'amministrazione civile sia alla militare, o ad alloggi di Generali, o altro, è indubitato

che si è venuti ad espropriare il demanio di proprietà che gli rendevano molte e molte migliaia di ducati.

Parlo dunque del diritto, non del fatto, domando se si aveva il diritto di espropriare, se pure fosse evidente la ragione di pubblica utilità? Nò; questa facoltà apparteneva unicamente al potere legislativo, apparteneva alle due Camere, e in conseguenza credo che non si sia messa quell'amministrazione nella via del diritto.

Ma si direbbe invano che questo sarebbe un bel discorso per quanto riguarda le private proprietà, ma che le proprietà del demanio sono sotto la mano degli agenti del Governo. No, credo che sia un sofisma, non più che un sofisma, imperocchè se si guarderebbe qualunque agente del Governo dal dichiarare espropriabili per utilità pubblica i fondi, le proprietà di un privato, a *fortiori* debb'esserlo per le proprietà del demanio. Che cosa è il demanio, se non che una persona morale e privilegiatissima fra le privilegiate, quella persona morale che rappresenta tutti gli individui della stessa Nazione? Or se vi sarebbe mestieri di quelle formalità per proprietà private, come non ve ne sarebbe per una proprietà nazionale? Quindi io credo che bisognava cominciare da quel punto che le leggi tracciavano, per poi finire dove malamente si è creduto di cominciare.

Ma, Signori, proseguendo sempre nel mio interesse di impinguare le finanze, trovo che non si è fatto quanto avrebbsi potuto e dovuto fare: imperocchè tra i beni del demanio vi erano i beni una volta dell'antica Casa reale; beni immensi e speriosi di più e di più milioni: beni che sono nella provincia di Napoli, e parlo di beni rustici; beni che sono nella provincia di Terra di Lavoro, che sono nelle province di Principato Citeriore, che sono nella Puglia. Io vorrei essere istruito qual passo si è dato onde questi beni fossero reintegrati al demanio. E quando noi andiamo veramente arrovellandoci perchè le finanze nostre avessero un qualche sollievo, perchè fossero sussidiate, come obliare questa specie di immenso sussidio? Come d'altra banda mai obliare che vi sono miliardi di bene nazionali i quali esposti in vendite regolari ed in piccoli lotti sgraverebbero i pesi dello Stato?

Nè bisognerebbe da quest'ultimo lato sgomentarsi della immensa mole di beni, perchè io, o Signori, ho sventuratamente degli anni che molto mi pesan sulle spalle e posso parlare per esperienza sul decennio francese, nel qual decennio tutti i beni dei monasteri erano presi, ed allora erano arciricchissimi, non erano tapiti come oggi giorno; tutti i beni si riversarono nel demanio; i beni furon venduti, ne ebbero un sollievo le finanze dello stato; furono venduti in piccoli lotti, dando dilazioni, pagando in cedole, ed i cittadini la più parte divennero proprietari di beni nazionali, e da ciò sovrabbondò il danaro, il commercio se ne ristorò, e la cosa pubblica se ne avvantaggiò immensamente. Dunque i bene nazionali debbono essere reintegrati al Demanio e non lo sono stati; gli altri beni demaniali del-

bono essere esposti in vendita con le debite precauzioni e così il debito dello Stato scomparirà se non in tutto, nella massima parte, e la nostra rendita pubblica acquisterà quel credito che non ha al presente, ed a questo io restringo la mia interpellanza e così ho compiuto il mio debito per ciò che riguarda il Ministro delle finanze.

Presidente. Converrebbe meglio che fosse esaurita questa parte dello interpellanze e quindi proseguire colle interpellanze agli altri Ministri.

Ministro delle Finanze. È meglio che continui.

Senatore De Monte. Vuol dunque che continui.

Voci. È meglio sospendere...

Presidente. Dicevo che potrebbe sospendere perchè sia prima esaurita l'interpellanza al signor Ministro delle finanze...

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Io avrei desiderato quant' altri mai che le interpellanze o a meglio dire i ragionamenti che furono sin qui dal Senato uditi, non si fossero fatti; ma ora che si fecero delle censure e delle censure, dirò, amare ad una legge con concordia votata dal Parlamento, io credo che non si possa, senza pregiudizio della cosa pubblica, osservare il silenzio sopra quegli appunti che le si fecero, mediante i quali pare si voglia promuoverne la sospensione o la revisione. Importa il dimostrare che non sussistono, affinchè la legge trovi minori ostacoli ad essere attuata laddove già ne incontrò, e maggiori evidentemente si farebbero qualora col silenzio si lasciasse anche il solo dubbio che la legge ha tali difetti quali e quanti furono dall'onorevole collega Senatore De Monte accennati. Permetterò perciò, io spero, il Senato che io dica alcune parole a giustificazione di quella legge della quale ebbi l'onore di essere Relatore al Senato, la quale se non è opera perfetta, è sicuramente non quale venne dall'onorevole De Monte qualificata. Io osserverò in primo luogo che l'onorevole Senatore trova che la legge è inopportuna, perchè nelle province napoletane le imposte prediali siano sommamente gravose a fronte di altre province dello Stato. Io non voglio entrare a discutere al riguardo, e non avrei elementi bastanti per farlo, in occasione di quest'improvvisa discussione. Pure tuttavia non tacerò che per fare confronti in materia d'imposte, è mestieri aver riguardo alla generalità dei tributi, o considerare in massa se alcune province sieno più di altre onerate di imposte in genere. Ora, io punto non dubito, che se l'onorevole De Monte discenderà in questo esame, troverà, parlo di cifre approssimative e rotonde non di esattezza assoluta, che le province napoletane non pagano la metà, in complesso, delle imposte, che si corrispondono e dalle antiche province, dalla Lombardia e dalle altre parti dello Stato, e le siciliane molto meno ancora. Ciò è cosa ad ognuno dimostrata e che ignora molto meno l'onorevole De Monte; quindi, io chiederò se sia ingiusto che si venga

man mano stabilendo delle imposte le quali facciano strada all'uguaglianza complessiva dei tributi in tutte le parti dello Stato. Non dirò con questo che non debba la stessa e medesima natura delle imposte essere perequata, ma dirò che nell'urgenza, nelle circostanze gravissime in cui le finanze dello Stato si trovano, tale perequazione debbe essere operazione secondaria non primaria.

Quindi ne concludo che non si dice con giustizia, che la legge che tende ad aumentare una delle fonti di introito all'erario, sia inopportuna ed indebitamente votata dal Parlamento.

Non potranno le province napoletane, anche quando questa legge sia esattamente osservata, sostenere che sono onerate di imposte, anzi si potrà con verità da ognuno affermare, con ragione, che sono ben lungi dal sopportare i tributi che le altre parti del Regno sopportano, e da lunga mano, dirò sopportano. Le altre parti del Regno hanno alla lor volta delle imposte le quali sono per esse troppo onerose in relazione a quelle che altrove si pagano; dirò di più: hanno delle imposte che nelle province napoletane e siciliane non si conoscono. Ma e che perciò? Rifiutano esse forse di sopportare l'imposta del registro per ciò solo che non tutte le imposte che esse pagano, non si pagano altrove? Signori no; le altre parti dello Stato si sottomettono alle leggi dalle strettezze dell'erario richieste o riverentemente le osservano.

Fatte queste premesse, non tacerò tuttavia, che le province napoletane e sicule ebbero delle diminuzioni nelle imposte che prima pagavano per provvedimenti del Dittatore.

L'onorevole De Monte mi insegna, che fu tolta l'imposta sul *macinato*, la quale, fatta astrazione dalla natura dell'imposta, nei prodotti finanziari si riassumeva in una cifra ben rispettabile di 14 o 15 milioni fra Napoli e Sicilia. Ora di questo sgravio nessun conto io tenni accennando poc' anzi il complesso delle imposte, il quale è inferiore alla metà in confronto di alcune province, ed inferiore sempre quanto a tutte. E si potrà dire, che l'imposta nuova può anche aversi come una specie di compenso di quel disgravio, che si ebbe sulle imposte da prima pagate. Per cui io credo infondata la lagnanza dell'inopportunità della legge, quando pure di inopportunità si potesse parlare nello stato attuale delle nostre finanze.

L'onorevole De Monte invoca un ordine del giorno, mercè il quale si è dichiarato che la legge di *perequazione* del tributo prediale avrebbe dovuto precedere la legge sulle *tasse di registro*.

Dirò a tale riguardo che, nelle circostanze attuali, la legge per la perequazione non debbe precedere le leggi generali di imposte; ma che che ne sia di ciò, l'ordine del giorno chi vincola? Il Ministero; e vincola il Ministero per rapporto a quel ramo del Parlamento che lo ha approvato. Ma quando il Ministero trova che le circostanze sono talmente gravi, che si debba prescindere

dalla rigorosa osservazione del medesimo, e ciò non fa di propria autorità, ma sottopone a quel medesimo ramo del Parlamento che approvò l'ordine del giorno, la legge che vi contraddice, e quando quel ramo del Parlamento apprezzò le circostanze che determinarono un diverso operare del Ministero, quando approvò la legge, a che si ricorre ancora a quell'ordine del giorno, che dirò esautorato di diritto e di fatto?

Inutilmente pertanto parmi che l'onorevole Senatore ricorse a quell'ordine del giorno. Esaminando ora le censure che si riferiscono più particolarmente alle singole disposizioni della legge *sul registro*, la prima l'onorevole Senatore la fonda sopra la circostanza che la legge di registro non sia stata, come afferma, abbastanza esaminata negli articoli, nelle singole disposizioni, e quasi si avvisi passato sopra con molta facilità.

Se l'onorevole Senatore avesse presenti le discussioni che si sono fatte, parmi che conscienciosamente non potrebbe ciò affermare.

Questa legge passò due volte alla Camera elettiva, due volte al Senato, fu esaminata in ciascun articolo, e per moltissimi articoli vi furono lunghe e gravi discussioni, le quali non si riferirono a parti di massima, perchè in massima niuno contestò la necessità ed opportunità della legge, e le discussioni si fecero appunto sulle singole disposizioni.

Dirò di più; le modificazioni che le si fecero dal Senato, vogliono essere divise in due classi, ma tutte riguardano i singoli articoli. Le uno riflettono il merito delle disposizioni, le altre riflettono la tariffa, o nella tariffa altresì il Senato propose delle riduzioni che non tutte furono accolte dall'altro ramo del Parlamento, ed il Senato in via d'esperimento e per amor di concordia fra i poteri dello Stato acconsentì che non avessero luogo, salvo a correggere la tariffa col tempo, dopo un'esperienza sufficiente. Vede adunque l'onorevole De Monte che non si è trattato di pure questioni di massima, che esse non si discussero per niente, ma bensì accuratamente si esaminarono e si discussero i singoli articoli, che se si tien conto del numero delle sedute nelle quali si trattò di questa legge, andrà ognuno persuaso che vi fu discussione seria ed assennata.

L'onorevole Senatore interpellante, chiede che se ne faccia la revisione, giacchè in questo senso io interpreto tutto il suo discorso, vale a dire vorrebbe, che il Ministero presentasse un progetto di legge che mentre sospende per le province napoletane la applicazione della legge, provveda per la sua revisione; io non posso interpretarlo altrimenti, perchè una legge che vige, una legge che fu approvata dal Parlamento or sono pochi giorni, non può venir sospesa per effetto di interpellanze.

D'uopo è dunque, che la sua interpellanza abbia questo scopo, cioè d'indurre il Ministero a proporre una legge di sospensione. Per dare appoggio, a tale suo proposito, egli dice, che non si doveva nell'esaminare la legge da sottoporsi al Parlamento per il registro

soltanto consultare le leggi antiche piemontesi, ma ben altre.

Doibbi dover dire all'onorevole preopinante, che sicuramente non è molto informato del tenore delle leggi del Piemonte al riguardo, perchè di un paese al quale egli non apparteneva, che la legge sul registro, recentemente fatta per nulla rassomiglia alle leggi d'insinuazione piemontese, in nulla assolutamente le rassomiglia, tranne nello scopo finanziario comune.

Dirò di più: se avessi dovuto emettere un'opinione prima che fosse presentato al Parlamento il progetto, dichiaro francamente, che non avrei preso per modello la legge dell'anno VII di Francia, ma dico ad un tempo, che mentre non è il progetto desunto dalle leggi piemontesi, mentre la base, il tipo della legge dell'anno VII non è il migliore, che si potesse scegliere, dico pure che una legge la quale vige da più di sessant'anni in un paese come la Francia, in un paese nel quale tutte le forme di Governo si abbracciarono, e la legislazione è portata ad un grado eminente, in un paese nel quale vi fu per lungo tempo o vi è mezzo libero ed efficace di censurare le leggi, d'uopo è concludere che questa legge non sia per lo meno la pessima delle leggi, o che nelle circostanze in cui vi era urgenza di stabilire una legge generale per lo Stato non siasi poi di troppo errato se si prese un modello il quale si raccomanda coll'esperienza di più di 60 anni; esperienza che è accompagnata da modificazioni tempo per tempo fatte alla medesima legge originaria; locchè prova che non è che non siasi pensato a correggerla, ma che ci si badò appunto per emendarla, locchè vuol dire che non ha certamente i gravissimi difetti di cui l'appunta l'onorevole interpellante.

L'onorevole Senatore De Monte dice, che la legge del registro è improvvida anche dal lato della finanza, e per provarlo soggiunge che il Ministero calcolò di ritrarne 20 milioni, ma che saranno grandemente scemati dalle gravissime spese dei numerosissimi impiegati che richiede, e che sarebbe stato meglio adottare la legge napoletana, che stabiliva dei diritti gradualì, la quale avrebbe prodotto di più. Io dichiaro, che non conosco abbastanza bene la legge napoletana per fare dei confronti, nè qui sarebbero opportuni, ma se l'onorevole Senatore vorrà ricorrere alla pianta degli impiegati, ed al regolamento che si è fatto per l'applicazione della legge di cui parliamo, non vedrà quella falange di impiegati di cui ebbe a favellare, perchè troverà un impiegato per ciaschedun ufficio di registro e nulla di più.

Ma un impiegato in ciaschedun ufficio, io credo lo troverà a Napoli, e lo troverà in qualunque legge che abbia per iscopo di riscuotere imposte.

Quella falange d'impiegati poi che egli crede necessaria per fare quelle investigazioni, vessazioni, e violazioni di domicilio a cui accennava, mi permetterà dirle, che non esiste, nè vi ha bisogno che esista,

perchè la legge non l'ammette, ciò che dimostrerò fra poco.

L'onorevole interpellante disse che la tassa è eccessiva.

Io dirò in primo luogo che non è mio scopo, come già dissi, di giustificare tutte le parti della tariffa, perchè ove ciò facessi, sarei in contraddizione con me medesimo che fui organo dell'ufficio centrale del Senato il quale in alcune parti credette utile di modificarla, ed il Senato la modificò. Ma nello stesso tempo che mantengo le mie convinzioni, dichiaro che mi associo e mi sono associato al voto del Senato quando ammise le più elevate tasse fissate dalla Camera per modo di esperimento, e col proposito che qualora risultasse, che alcune fossero da riformarsi, si riformino. Ma per provare l'eccesso, si accenna al diritto di successione fra ascendenti e discendenti e tra fratelli, il quale si vorrebbe che non figurasse nella legge.

Io dirò che sarebbe desiderabile che questi diritti non ci fossero, e gli altri fossero più modici: ma sotto qual influenza il Parlamento ebbe a votare la legge? Forse sotto l'influenza di una prosperità finanziaria, forse in condizioni tali che si possano abbandonare le imposte o fissarle minime? Signori, la condizione finanziaria fu esposta, sono pochi giorni, dall'onorevole Ministro delle finanze, colla sua connaturale sincerità, e da essa risulta in quali deplorabili condizioni sia il nostro erario, e come siano insufficienti e questa e ben altre imposte, a colmare il solo deficit nelle spese ordinarie.

Or dunque non si può andar tanto pel sottile: ma la imposta in linea ascendente e discendente è poi veramente enormemente gravosa, il mezzo per cento?

Nelle altre nazioni civili è forse incognita questa imposta? La Francia la paga in una somma maggiore; nel Belgio si paga in somma maggiore, negli altri Stati che pagano l'imposta sulla successione ascendente e discendente la pagano tutti maggiore.

Ma vi ha di più: in Francia si sostiene quest'imposta da più di 60 anni, ed ivi non si paga solo il mezzo per cento, ma immensamente più, perchè ivi non si fa la deduzione dei debiti, che per atto di vera giustizia fu introdotta nel progetto che il Senato ebbe ad approvare, ed ora è legge, del che do la massima lode a chi fu l'autore di sì giusta e dalla pubblica opinione richiesta disposizione.

Non è adunque un'esuberanza il mezzo per cento, detratti i debiti; ma l'onorevole interpellante, dalla tariffa in linea ascendente e discendente passa alla tariffa per la trasmissione dei mobili, e dal modo con cui ne parla egli già vede avvicinarsi l'impiegato alla casa ove deve mettere il suggello sui mobili per assicurarne l'entità.

L'onorevole Senatore non ha che a ricorrere al testo della legge per persuadersi che ciò non è, che la legge non dà di questi diritti, anzi fu provvida per escluderli. E difatti all'articolo 17, n. 10 è stabilito che si con-

sidererà per la tassa il valore dei mobili corrispondenti al 3 per cento del valore dell'eredità.

Colui che deve consegnare un'eredità che contiene stabili e mobili, quando consegna e paga per i mobili 3 per cento in relazione agli stabili non può andar soggetto alla ricerca di quali e quanti siano i mobili, ben lungi che possa il ricevitore od altri andar nelle case private a frugare, ad inventarizzare, a riconoscere cosa contengano.

Ammette bensì la legge la prova contraria al riguardo ma ciò è al tutto favorevole al debitore della tassa, non è fiscale, nè nell'interesse del fisco la prova contraria, ma nell'interesse del contribuente per pagare tanto di meno del 3 per cento.

Dunque è in errore l'onorevole interpellante quando teme che gli agenti fiscali debbano essere tanto numerosi e in tal falange di essere in grado di perquisire, inventarizzare i mobili di un'eredità.

Desidererebbe l'onorevole Senatore De Monto che il valore degli stabili non fosse desunto dal reddito vero attuale, cioè all'epoca della trasmissione della proprietà, ma dal reddito presunto, cioè dal censo stabilito nel catasto; desiderio buono ma che non è attuabile.

Non è attuabile in quanto che il censo non esiste in tutte le parti dello Stato, e vi sono comuni i quali non hanno censo e sono per sovrappiù esenti da imposta, vi sono paesi dove non c'è regolare catasto.

Ma quando pur vi fosse, sarebbe più giusto, sarebbe più esatto il riferirsi al risultato di questo censo? Ma evidentemente no! Vi sono catastri fatti sopra basi completamente diverse, vi sono catastri fatti in epoche di moltissimi anni fra loro lontane, il che equivale a dire e concludere con sicurezza che il reddito rappresentato dal catasto in tal luogo rappresenterà per ipotesi 10, in tal altro 5, insomma che vi sono, direi, delle mostruose ineguaglianze, se si prende dal censo il valore degli stabili. Questo è della massima evidenza per ognuno che conosca qual sia il sistema catastrale delle diverse province.

Ciò potrebbe applicarsi allora soltanto che vi fosse un censo regolare fatto in epoca contemporanea il che è un problema che credo nessuno vorrà sciogliere. Perchè si sa che passa necessariamente un lungo tempo prima che il catasto sia terminato, e quando è terminato, gli elementi di calcolo sono cambiati per quanto vogliasi desumere il valore delle proprietà, perchè questo valore è mutabile, talvolta anche indipendentemente dal prodotto degli immobili. È inutile adunque il desiderio di cosa la quale non potrebbe applicarsi ed i cui risultati sarebbero assolutamente ingiusti.

Ma l'onorevole De Monte, conseguente a se stesso, non vorrebbe neppure che si facessero delle perizie per accertare il valore delle proprietà. Evidentemente se il censo portato dal catasto, se il reddito catastale potesse servire di base, di regola, di norma sicura, evidentemente le perizie sarebbero superflue; ma ciò non po-

tendo aver luogo, qual mezzo troviamo noi che sia alle perizie preferibile? Qual mezzo impiegano i privati per accertare il valore delle cose che loro appartengono? Evidentemente non ce n'è uno che sia migliore delle perizie. E se vi ricorrono i privati, il Demanio si consideri come un privato, e non vi sarà ineguaglianza di trattamento.

Ed a questo riguardo io prego l'onorevole interpellante d'aver ricorso alla legge, e troverà cautele che ove le avesse avute presenti, le perizie non lo sgomenterebbero, cautele introdotte dal Senato con emendamento: vale a dire che gli agenti demaniali non possano chiedere indistintamente la stima senza dir altro, (come portava il progetto), ma prima di instare per l'estimo sono obbligati di dichiarare a quale somma essi credano che corrisponda il vero valore, dimodochè se questo valore non viene poi dall'estimo accertato, subisce il demanio le stesse conseguenze cui è assoggettato il contribuente in pari circostanza. Il che è di salutar freno ad un indiscreto zelo che per avventura si manifestasse negli agenti demaniali, ed un correttivo, direi, onde limitare le perizie a pochi casi, ossia al minor numero possibile.

L'onorevole De Monte si lagna pure perchè quanto ai crediti dei quali si faccia la cessione in somma minore del rilevare del credito, si debba pagare il diritto di registro sul rilevare del credito, e non sulla somma che sia scritta per corrispettivo.

Se si trattasse di tutt'altro che di tassa fiscale l'argomento sarebbe ammissibile, ma ognuno sa che la legge fiscale deve avere mezzi eccezionali, deve scostarsi dalle norme generali di diritto comune onde impedire le frodi anche se possa talvolta derivarne qualche individuale inconveniente.

Ora se non vi fosse la disposizione di legge nei termini che furono riferiti dall'interpellante, cosa ne deriverebbe?

Ne deriverebbe una frode evidente, perchè sarebbe dell'interesse delle parti di diminuire il corrispettivo apparente e di sostituirvene un altro latente, onde sottrarre una parte della somma alla tassa. Motivo per cui se sarà vero che in alcune circostanze possa avvenire che si paghi un diritto maggiore di quello che si pagherebbe prendendo per norma il solo corrispettivo convenuto, non perciò deve modificarsi in tal parte la legge, se si vogliono evitare le frodi innumerevoli, continue e fatte con impunità.

Nelle eredità, fa pure specie all'onorevole interpellante, che per i crediti, o debba pagarsi la tassa sul rilevare loro, ovvero abbandonarli al fisco.

Io trovo in quest'ultima disposizione una misura utilissima poichè a fronte del fisco, dell'esito dei contratti non si può tener conto, fatto un contratto che quindi diventi inefficace per vizi intrinseci, è tuttavia dovuta la tassa, avvenga che può dal contratto.

Così di ciò che cade nelle successioni. Cade in successione un credito, il fisco non può essere obbligato

ad indagare se il credito sia o non esigibile, tanto meno, sto per dire, tener dietro all'erede ed al suo debitore sino a riconoscere se sia o non esatto il credito. Vedrà l'onorevole Senatore come sarebbe impossibile di stabilire degli uffizii di registro che avessero questi incarichi e stabilendoli, allora nascerebbe la necessità di quella falange d'impiegati che egli non vuole e biasima.

È per contro cosa opportuna che, quando cade in una eredità un credito di disperata esazione, sia in facoltà dell'erede di provare che ha nessun valore e di abbandonarlo al fisco, che è quanto dire, dare la più luminosa prova che l'asserzione da lui fatta, che il credito non è esigibile, è giusta e reale.

L'onorevole interpellante accusa pure la legge di non attribuire agli atti la data certa e ciò perchè? Perchè dice che non si tiene più repertorio. Ma abbia la bontà di osservare la legge e vedrà un titolo apposito al riguardo mercè le cui disposizioni i notai sono obbligati di tenere i repertorii dei quali è anzi stabilita la forma e sono determinate le norme relative.

I ricevitori poi sono obbligati di tenere dei registri che fanno fede del giorno in cui gli atti sono presentati, e così della loro esistenza.

Ora o si tratta degli atti pubblici, e la data certa non si misura dalla registrazione ma dalla fede che ne fa l'ufficiale che li riceve, o si tratta di atti privati, ed evidentemente i repertorii che sono obbligati di tenere gli agenti demaniali fanno fede dell'esistenza dei medesimi a quelle date in cui furono registrati.

Senatore **De Monte**. Gli uscieri.....

Senatore **Arnulfo**. Gli uscieri non hanno l'obbligo di darla agli atti che fanno, quindi hanno data certa, hanno dalla legge il diritto di certificare le cose che fanno, e alla loro asserzione fino ad iscrizione in falso si deve deferire. Nessuno può mettere in dubbio che una citazione per esempio fatta da un usciere sia fatta sotto la precisa data che ha, ed i magistrati hanno l'obbligo di deferire e vi deferiscono sempre che non vi sia prova contraria, e non vi sia iscrizione in falso.

Essi nell'esercizio delle loro funzioni sono uffiziali pubblici. D'altronde o trattasi d'atti soggetti al registro, e le disposizioni della legge sono ad essi estese, o trattasi di altri atti, e non è nella legge del registro che si deve provvedere.

L'onorevole Senatore si preoccupa del timore che potessero anzi doversero violarsi le case dei privati all'oggetto di riscuotere i diritti di registro, e la sua preoccupazione è assai ragionevole se la legge ciò autorizzasse di fare. Per verità per quanto io abbia esaminata la legge, non ho trovato disposizione alcuna che dia ombra di diritto a qualsiasi impiegato del registro di andare nelle case private e fare delle indagini, investigazioni o inventari.

Gli inventari che si debbono fare dalle persone privilegiate, sono obbligatorii per legge civile, e nulla ci

ha da vedere l'ufficio del registro, salvo d'esigere il diritto quando si presentino.

Gli inventari che vogliono fare le parti, sono spontanei, e se non vogliono farli, hanno il salutare mezzo di corrispondere il 3 per cento del valore delle altre sostanze ereditarie e di liberarsi da ogni incaglio a questo riguardo.

Il signor interpellante adduce altresì che, il commercio è male trattato nei casi di fallimento. Ma gli art. 17, n. 3 e 94, n. 36 provano il contrario, contenendo disposizioni al tutto favorevoli e non onerose per i creditori del fallito.

Ho voluto sottoporre queste osservazioni al Senato, perchè si è fatta una censura, e grave censura ad una legge recentemente votata, censura che non ha fondamento. Avrei trovato ragionevole la censura quando si discutesse la legge di riforma che fosse presentata; allora sarebbe il caso di giustificare il nuovo progetto, provando la ingiustizia o la troppa gravezza della legge persistente.

Ma fino a che la legge esiste, ed è recentemente dal Parlamento approvata, finchè si può dire che neppure compiutamente si conosce, non è il caso in cui si debba indebolire la forza della legge esagerandone i difetti, lasciando credere ai contribuenti che la legge sia viziosa più di quello che una legge possa essere.

La perfezione non si può sperare nelle cose umane, e quindi neppure nelle leggi, ma quella di cui si tratta è modellata sopra una che, non dico sia il miglior tipo, ma ha una osservanza lunghissima che fu imitata in altre regioni di Europa, e senza gli inconvenienti che si vennero accennando: è una legge che fu presa a profondo esame, una legge che ha subito delle radicali, delle essenziali modificazioni appunto perchè non fosse troppo onerosa, perchè nelle sue disposizioni non autorizzasse certi atti o certi diritti che fossero troppo gravosi.

La nostra nuova legge deve essere mantenuta intatta e illesa finchè l'esperienza, una lunga esperienza venga a dimostrare i parziali difetti che abbia, i quali allorchando verranno additati, non sarò contraddittore per concorrere a ripararli volentoso, anzi farò plauso a chi li rilevi. Ma dopo un mese che la legge, non dico è in esecuzione, ma è pubblicata, non deve essere esaurata con infondate censure.

Voci. Bravo. Benissimo.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Signor Presidente, Signori.

Non mi potevo attendere meno dalla sapienza dell'onorevole Senatore Arnulfo, che è stato uno dei principali autori della legge che io chiamo a revisione.

Non mi sgomenta il plauso di una parte del Senato, ed è ragionevole imperocchè coloro che sono stati autori della legge vengano colla loro autorità ad appoggiarla.

Debbo però ricordare e ricorderò con fiducia, con fermezza, che non va così leggermente sprezzato un

diritto sacrosanto che lo Statuto accorda a tutti gli individui, tanto più quando questo diritto di petizione è messo in atto dalle intere province meridionali.

Quindi io prego istantemente che siano prese in considerazione le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

Nè poi io entrerei a discutere cosa per cosa quanto ho udito dal signor Senatore Arnulfo confutando le mie proposizioni. Noi partiamo da principii interamente diversi perchè potessimo incontrarci in un sol punto. Se non che prendo atto di quello che egli ha detto alla sfuggita, che cioè la legge non è stata compilata sul miglior tipo possibile.

Dunque ragione di più per poterla assoggettare a revisione; e quel che egli diceva che la legge è stata presa dalla Francia, e che là ha fatto buonissima prova, non mena a veruna conseguenza.

Ed in vero la legge può essere attuata nelle antiche province, dove stanno canali di irrigazione, dove sono strade ferrate, dove è fiorente il commercio, dove le ricchezze di tutta Italia affluiscono; ma per la stessa ragione non è attuabile nelle province meridionali, dove si manca di tutto; non abbiamo canali, non strade ferrate, non strade provinciali, non ci sono mezzi di comunicazione; ed io ripeterò che noi ci troviamo ora in uno stato anormalissimo qual è quello di mancare di sicure comunicazioni, non essendovi sufficienti elementi di sicurezza della proprietà e delle persone.

Detto ciò non farò appunti per dire che infelicemente dobbiamo copiare dallo straniero. Pigliamo dalle cose nostre; ma quando queste non valgano, io domando che si prenda in considerazione ciò che è stato esposto nelle varie petizioni che ci sono venute dalle province meridionali.

Ministro delle Finanze. L'onorevole interpellante non solo ha discorso della legge di registro, ma ha toccato eziandio due altri argomenti, ai quali sarà forse bene che io risponda subito.

Egli ha biasimato le disposizioni adottate dal potere esecutivo circa la collocazione di pubblici uffizi in alcuni locali altra volta spettanti alla Corona, oggi demaniali. Per verità questo argomento formò già soggetto di una lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento, il quale occupò poco meno che due tornate; ed io non so se il Senato sia disposto a fare altrettanto. Mi basta il notare che i due appunti principali fatti dall'onorevole Senatore, cioè a dire che non ci è il tornaconto delle finanze nelle disposizioni adottate, non c'è la legalità, non l'utilità pubblica nel dare all'amministrazione questi locali, mi basta notare, dico, che il principale inconveniente che oggi si lamenta in Napoli per l'organizzazione delle varie amministrazioni è il difetto di locali. Non passa giorno che i varii Ministri non ricevano sopra ciò le più vive lagnanze.

Noterò poi che qualora non fossero stati occupati i locali a ciò indicati dal Prefetto di Napoli sarebbe ne-

cessario farne acquisto di altri, ovvero fare altre espropriazioni, e per conseguenza dal lato finanziario si avrebbe avuto tutt'altro che vantaggio.

Rispetto poi a quell'argomento che l'onorevole Senatore sostiene, cioè a dire non potersi espropriare locale alcuno senza un atto del potere legislativo, io per verità debbo dichiarare essere questa la prima volta che ciò mi giunge all'orecchio; imperocchè molte e molte volte si fanno espropriazioni di locali, ed anche di terreni, qualora ciò sia richiesto dalla pubblica autorità.

Nè so quale soddisfazione avrebbe avuto il Parlamento qualora, nella impossibilità di organizzare l'amministrazione, noi gli avessimo detto per nostra scusa che non credevamo che il potere esecutivo avesse facoltà di occupare questi locali spettanti al Demanio e creduti assolutamente indispensabili al pubblico servizio. Del resto sopra questo oggetto fu sentito il parere di un corpo di cui non si contesterà la competenza cioè del Consiglio di Stato, e non sorgerò io certo ad aggiungere cosa alcuna a quanto esso disse a questo riguardo.

L'onorevole interpellante scese poi a parlare delle pensioni e ci fece rimprovero di singolari larghezze nelle conferme di queste.

Non debbo tacere ch'egli qui ha fatto un rimprovero vago di cui non capisco nè la significazione, nè la portata; se avesse addotto fatti particolari, fatti speciali, dell'esame di questi mi sarei fatto carico; avrei cercato di vedere se veramente siasi in qualche parte escito dagli stretti confini che la legge prescrive per le pensioni, ma ad un rimprovero fatto così vagamente, per verità io non so dar altra risposta se non che indicando il modo con cui si procede nella conferma delle pensioni.

Può essere che da Governi dittatoriali sia stata data qualche pensione non affatto conforme alla legge, ma dacchè io sono venuto al Ministero, le pensioni di grazia non si danno più. Esse sono stabilite dalla Corte dei Conti e sull'avviso della medesima sono fatti i decreti reali a stretto rigore di legge; per conseguenza non so che cosa significhi quest'appunto di spreco di pubblico danaro nella conferma delle pensioni.

Per verità attuandosi il servizio delle pensioni si vanno liquidando molti arretrati che ci erano; epperò vedrà il Senato più frequente del solito decretazioni di pensioni nel Giornale Ufficiale; ma liquidando questa massa di arretrati di pensioni colla maggior solerzia possibile, il Ministero non si aspettava certo di venire per questa parte rimproverato da un Senatore napoletano.

L'onorevole Senatore De Monte ha anche fatto rimprovero al Ministro di aver accordato pensioni agli uffiziali sott'uffiziali e soldati svizzeri o non svizzeri che erano al servizio del ex re di Napoli.

Se il Senato vuol udir lettura dell'art. 13 della capitolazione di Gaeta, vedrà se fosse possibile al Ministro di tener altra linea di condotta.

Questo articolo 13 dice: È accordata agli ufficiali, sott'uffiziali e soldati esteri provenienti dagli antichi cinque corpi svizzeri quanto hanno diritto per le antiche capitolazioni e decreti posteriori fino al 7 settembre 1860: agli uffiziali, sott'uffiziali e soldati esteri che hanno preso servizio dopo l'agosto del 1859 nei nuovi corpi e che non facevano parte dei vecchi, è concesso quanto il decreto di formazione sempre anteriore al 7 settembre 1860 loro accordava. »

Quindi malgrado la poca o nessuna simpatia del Ministero precedente e del Ministero attuale per questi soldati che avevano oppresso una popolazione che nulla di male aveva fatto, si è dovuto fare onore ad una capitolazione come quella di Gaeta e pagare con precisione le pensioni, nè credo che il Senato voglia farsene un rimprovero.

Vengo finalmente alle osservazioni dell'onorevole interpellante sovra la legge di registro e di bollo.

Per verità l'onorevole Senatore Arnulfo ha talmente, pare a me, dimostrata la poca consistenza (mi si permetta la parola) delle osservazioni dell'onorevole Senatore De Monte, e lo ha fatto con tanta dottrina che sarebbe non solo superfluo ma dirò quasi dannoso che io tornassi sull'argomento, poichè le mie parole non potrebbero che scemarne l'effetto. Mi permetto solo una qualche osservazione sopra argomenti non toccati dall'onorevole Senatore o per lo meno a completamento dei medesimi.

L'onorevole interpellante diceva, doversi sospendere la legge del registro e forse anche quella del bollo: 1. perchè la condizione delle province napoletane è tale da non poter comportare alcuna legge d'imposta. Egli ha pronunciato una di quelle espressioni che mi hanno addolorato. Egli ha detto p. e. che in Napoli non si può mettere fuori il capo dalla città senza pericolo, che il commercio è in assoluto languore, ecc.

Il Ministero non può lasciar dire siffatte cose senza richiamarsi ai fatti.

Tutti quelli che abitano Napoli possono far testimonianza che ivi si gode di moltissima sicurezza. Vi sono certamente alcune province ove succedono casi di brigantaggio, ma ivi pure la sicurezza è assai migliorata da quello che era in passato. Avvengono è vero fatti dolorosi, ma ne sono avvenuti in tutte le epoche, sotto i tutti regimi. Per lo addietro non vi erano telegrafi e giornali che rendessero conto dei più leggieri avvenimenti e perciò non erano conosciuti. Ma, ripeto, ogni persona che conosca la storia di quei luoghi sa che avvenimenti di questo genere si sono pur troppo colà sempre manifestati, e per conseguenza non è a maravigliare che si rinnovino di presente.

Del resto nei racconti che se ne fanno vi è sempre qualche esagerazione. Io mi ricordo che nell'anno passato, essendo in Napoli e avendo desiderio di vedere il Vesuvio, io fui messo in guardia da tutti che non vi andassi perchè quella località era infestata dai briganti. Io ho stimato bene di non partecipare a queste

paure e quando giunsi colà, mi si disse che non vi si era mai visto traccia di briganti.

Questo prova che spesso volte il popolo ingrossa le cose; ma per verità non posso nascondere le meraviglie che un Senatore dica che in Napoli non si può mettere fuori il capo dalla città senza pericolo.

In secondo luogo, l'onorevole Senatore assevera che il commercio nelle province napolitane è completamente arenato. Io devo supporre che l'onorevole interpellante non sia bene informato, imperocchè se egli prendesse ad esame per esempio il risultato delle dogane, che mi pare non possano a meno d'indicare con certezza il movimento commerciale, egli vedrebbe come il provento delle medesime sia continuamente crescente, sia maggiore che non fosse sotto l'antico regime, maggiore in quest'anno che nell'anno passato e che questo aumento continui sempre, e ciò malgrado, come niuno ignora, il grandissimo ribasso delle tariffe che non sono in media che del 20 per 100 di quello che erano altre volte. Ora, quando il movimento commerciale cresce con tali proporzioni che dovrebbe essere oggetto di meraviglia a chiunque, io non so come si possa asserire in un'aula come questa che il commercio deperisca, che sia in rovina.

L'onorevole interpellante, per dimostrare la necessità della sospensione delle leggi di registro e bollo, ha tratto il suo principale argomento dall'ordine del giorno adottato dalla Camera elettiva relativamente alla perequazione delle imposte.

A tale argomento ha già risposto l'onorevole Senatore Arnulfo.

Vorrei però osservare ancora a questo riguardo, che l'ordine del giorno impegnava il Ministero a presentare uno schema di legge prima che la legge di registro e bollo fosse attuata.

Ora dacchè la Camera stessa approvò tal legge la seconda volta che le fu presentata, ed approvò per conseguenza che essa andasse in vigore, ha tacitamente acconsentito che la legge venisse attuata, sebbene il progetto di perequazione d'imposta non fosse ancora presentato.

Del resto gli studii che sonosi fatti sovra questo argomento dalla commissione istituita dal mio predecessore, e di cui è presidente un onorevole Senatore, dimostrano che alloraquando si verrà ad una perequazione sull'imposta fondiaria, essa vuole mantenerla in totale quale è oggidì, forse per le province napolitane non vi sarà aumento ma neppure diminuzione.

Vi sono altre province in cui l'imposta fondiaria è molto più elevata che nelle province napolitane. Ma siccome il Governo trovasi nella necessità di chieder che l'attuale imposta fondiaria sia accresciuta (imperocchè abbiamo bisogno di trarre da tutte le sorgenti d'imposta maggiori proventi, che oggi non ne ricaviamo), risulterà forse dal progetto di legge di cui l'onorevole Senatore lamenta la non presentazione un accrescimento d'imposta fondiaria a Napoli.

Ora se questo sia argomento che valga a dimostrare essere la non presentazione di questa progetto, motivo che si sospenda la legge di registro e bollo, lascio alla saviezza del Senato il giudicarlo.

L'onorevole Senatore ha poi censurata la legge di registro sotto il punto di vista finanziario. Egli ha detto « Sarà creata una falange di impiegati » (mi duole che egli siasi servito di quest'espressione nel suo discorso del resto cortesissimo) una falange d'impiegati che cadrà adosso ai contribuenti.

Ora vuolsi notare che in ciascun mandamento delle province meridionali, si aveva, prima dell'attuazione della nuova legge, un ricevitore pel registro e bollo, e che ora eziandio si è ben lungi dallo avere quella moltitudine d'impiegati, onde ci si vorrebbe fare sì grave appunto.

Nondimeno fui da parecchi consigliato, attuando questa legge, di diminuire il numero degli impiegati addetti a tale ordine di servizio nelle province meridionali.

L'onorevole Senatore ha poi creduto di dimostrare come adottando questa legge, si avrebbe un provento minore di quello che si sarebbe ottenuto ove si fosse adottata la legge napolitana.

E qui mi duole, che egli abbia fatto allusione a leggi di una provincia estese ad un'altra; questo argomento è per verità sempre doloroso ed io credo sia prudente che non vi si torni sopra massime in Parlamento, imperocchè a forza di dir certe cose si finisce per farle credere.

Aggiungerò ancora, che io non so come una legge la quale, come diceva l'onorevole Arnulfo, è intieramente diversa da quelle vigenti nelle diverse province del Regno d'Italia, e che per di più ha ricevuto il battesimo dal Parlamento in cui tutte le province italiane sono nello stesso modo rappresentate, possa andare soggetta all'appunto che sia una legge di una provincia estesa ad un'altra.

Io credo che questa sia un'obbiezione, che molte volte, ed ingiustamente si fa a parecchie disposizioni di legge.

Me ne duole alloraquando il fatto è, che si è creduto di adottare una disposizione di una provincia, dove al fin dei conti vigeva lo Statuto, che attualmente regola l'Italia; ma quando il fatto non è, alloraquando cioè si tratta di una legge dura, come necessariamente dev'essere ogni nuova legge d'imposta, è per verità cosa dolorosa il sentire una tale asserzione.

Ma tornando alla questione finanziaria basta il notare questo che anzitutto, dietro quello che diceva l'onorevole Senatore De Monte, l'imposta di registro produceva all'epoca francese un milione e trecento mila ducati circa; e che poi abrogata questa legge alla restaurazione dei Governi antichi, come m'immagino saranno state tolte anche molte altre disposizioni e provvedimenti, ed adottata la legge che fu finora in vigore, basata su diritti fissi, questa al 1849 produceva una somma presso a poco uguale.

Come l sono corsi trent'anni e più in cui si sa che la prosperità d'ogni paese è cresciuta, che è cresciuto il movimento e la popolazione, ed il risultato finanziario è rimasto stazionario?

Ed è una legge di questo genere, che si vorrebbe proporre per restaurare le finanze italiane?

Del resto veniamo anche ad altri particolari.

La legge di registro e bollo napoletana dava tra Napoli e Sicilia un provento di 6,400,000 lire cioè un provento di 72 centesimi per testa.

Nelle altre province, in Modena per esempio, si aveva un provento di circa L. 1 50, in Toscana di L. 1 56, in Romagna di L. 1 60, in Parma di L. 2 15, in Lombardia di L. 2 85, in Piemonte di L. 4 45 per testa.

Ora per restaurare le nostre finanze, tra questi estremi di un'imposta che dà L. 4 45 per testa ed un altro che dà 72 centesimi, si proporrebbe di togliere a modello quest'ultima?

Per verità il modo di vedere dell'onorevole Senatore De Monte, io credo non sia certamente quello del Senato.

Io adesso non entrerei punto in altri argomenti addotti dall'onorevole interpellante, imperocchè con troppa autorità, e troppo bene ne ha parlato il Senatore Arnulfo; solo io dirò, che allorché il Senatore De Monte annunciò un'interpellanza sulla legge delle tasse di registro e bollo, mi aspettava che egli mettesse il dito nella piaga, cioè a dire, che egli facesse vedere come questa legge dà luogo a gravi inconvenienti, perchè esistono tuttora altre leggi in qualche parte, si può quasi dire, incompatibili colla legge di registro; io mi aspettava per conseguenza che tenendo per buona questa legge di registro, votata con tanta solennità e dopo discussione così matura testè dal Parlamento, egli insistesse presso il Ministero uccidè nell'altro ramo del Parlamento presentasse proposte per cui queste leggi che sono meno compatibili con quella del registro, venissero il più sollecitamente possibile emendate.

Infatti tutti nel Senato sanno che la procedura nelle province napoletane è tale, che nelle sentenze debba darsi tutta la serie dei motivi, poi ancora tutta la narrazione del fatto, in guisa che le sentenze divengono volumi, quindi è che la nuova legge sulla tassa di registro è gravosissima ed il foro napoletano altamente se ne lagna.

E per verità il Ministero è preparato a studiare quest'argomento, imperocchè, mentre cerca di perequare le imposte in generale in modo che tutti i cittadini nello stesso modo godano degli stessi diritti e degli stessi vantaggi, ed abbiano a pagare le stesse imposte, per altra parte debbe esaminare se vi sia qualche legge speciale in qualche luogo per cui una legge d'imposta che ha la stessa base venga nel fatto ad essere più gravosa; quindi è che il Ministero ha fatto buon viso ad un progetto di legge proposto nell'altro ramo del Parlamento dal deputato Racli per cui si verrebbe a modificare il Codice di procedura vigente nelle province

napolitane. Con ciò il Ministero è ben disposto ad esaminare quanto si possa fare in questa parte, ed ha speranza che possa così esser tolta una delle principali cause alle lagnanze che ora sorgono contro la legge di registro nelle province napoletane.

Detto questo, non mi resta che esprimere il desiderio che cioè precisamente coloro che appartengono alle province napoletane vogliano pensare due volte prima di censurare la legge, di veder bene se le critiche acerbe siano veramente fondate: imperocchè v'ha interesse comune, un desiderio comune, quello di tranquillare queste province, d'avviarle all'industria, all'agricoltura, al commercio, insomma d'accrescerne la prosperità; e perchè la prosperità di un paese cresca, è necessario che esso sia tranquillo; è necessario che tutte le persone di senso non esagerino gli inconvenienti che vi possono essere, che intervengano anzi presso le popolazioni e spieghino loro come stanno veramente le cose.

Così per esempio in questa legge di registro alcune cose non sono state ben intese; per esempio, non si tratta per nulla, come diceva l'onorevole Senatore Arnulfo, di violare il domicilio.

Evidentemente se si esaminano bene le disposizioni della legge, si vede per esempio, che per la dichiarazione di eredità v'è un termine di 4 mesi: è fatta facoltà all'erede di pagare per i mobili i 3 centesimi del valore del reddito senza bisogno nè di inventario nè di alcuna delle odiosità a cui alludeva l'onorevole Senatore De Monte.

Or bene, mi parrebbe che, opera veramente degna di tutti i cittadini e specialmente dei legislatori, fosse non già di esagerare questi inconvenienti, e di farsene organo in così autorevole Consesso, ma fosse invece dovere di tutti l'adoprarli onde le popolazioni accettino questa legge e sopportino anche con qualche pazienza gli inconvenienti che possono esservi.

È evidente che l'opera dell'unificazione è ardua; un cambiamento di leggi trae seco sempre qualche cambiamento alle abitudini.

Se si potessero in un giorno attuare immediatamente le leggi che si debbono estendere a tutta l'Italia, ed applicare tutto in una volta, potrebbero queste leggi, ove fossero fatte con una certa armonia, produrre minori inconvenienti. Ma talvolta bisogna per forza mettere il carro innanzi ai buoi come si dice; bisogna mettere avanti una legge la quale per essere attuata senza inconvenienti, ne richiede parecchie altre che non possono esser fatte immediatamente, perchè domandano tempo e studio non lieve; s'incontrano quindi in opera così grave come quella dell'unificazione di un paese momenti dolorosi e non scevri di inconvenienti.

Parmi dunque che ufficio di savi cittadini sarebbe il valutare questi momenti ed aiutare il Governo a varcarli, e spero che quando l'onorevole Senatore voglia esaminare più attentamente la legge del registro, vedrà che essa non è così cattiva come l'hanno in qualche

parte descritta coloro che non se ne son fatti un giusto criterio, e che non reca tanto nocumento alle popolazioni meridionali come egli volle far credere.

Ministro di Grazia e Giustizia. Onorevolissimi Senatori: Nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Deputato Ricciardi dichiarava che nelle province napoletane la giustizia non faceva più le sue funzioni, che tutto era sospeso e questo a causa della legge che riguarda la tassa di registro e bollo.

In occasione di quella interpellanza io ho dovuto fare alcune dichiarazioni: io allora dissi, che la giustizia civile era alquanto sospesa, perchè la legge sulla tassa di registro e bollo non era stata ben ricevuta, come non è possibile che si riceva bene qualunque legge d'imposta, specialmente allorchando giunge nuova. Che per conseguenza intorno alle funzioni della giustizia civile, vi era una parte di vero nelle asserzioni dell'onorevole Deputato Ricciardi.

Ma debbo soggiungere che ho ricevuto nel corso della giornata un dispaccio dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Aquila, dal quale risulta che il foro aquilano e delle rimanenti province poste sotto quella giurisdizione, è rimasto tranquillo. La giustizia non ha avuto nessun ristagno, ha sempre funzionato, e la legge del registro e bollo riceve la più intiera esecuzione.

Questo dimostra che la cosa non è seguita nella stessa guisa nelle diverse province napoletane. Dissi di più che se per avventura, per ciò che riguarda la giustizia civile, vi era un certo ristagno; per ciò che riguarda la giustizia criminale le cose procedevano magnificamente, e che questo oltremodo consolava tutti coloro i quali sono amanti delle nuove istituzioni. — I giurati, di cui alcuni avevano una volta tanta paura, dicendo che i popoli erano incapaci di quest'istituzione, procedevano colla massima regolarità, pronunciavano i loro *verdicti*, approvati dalla pubblica opinione.

Venendo poi alla legge del registro e bollo io dichiarava che questa legge, la quale è molto più gravosa nelle province napoletane, di quello che sia nelle altre province, doveva fare una triste impressione; ma diceva altresì che se per avventura vi era colpa, questa doveva ricadere sopra i Deputati e Senatori napoletani, perchè in quella occasione noi che conoscevamo le leggi del nostro paese e vedevamo naturalmente che la legge di registro e bollo, ritenuta la diversità della legge di procedura civile, doveva riuscire di gran sovraccarico a quelle province, noi, dico, avevamo debito di far osservare tutte queste cose; e naturalmente se avessimo proposte modificazioni, sarebbero queste dal Parlamento state accettate. Infatti in quelle province, come si sa, le sentenze non si fondano sopra i semplici motivi, ma si fondano eziandio sopra lunghissime narrative poichè presso la Corte suprema di giustizia di una volta, ora corte di Cassazione, non si ha riguardo più agli atti del processo, ma unicamente alle narrative che sono concordate tra i diversi patrocinanti. Nelle cause inte-

ressanti talora si riferiscono nelle narrative i documenti e quindi le sentenze che qui sono di pochi fogli, là divengono grossi volumi. Considerino i signori Senatori quale smisurato dispendio deve essere per i litiganti una tale circostanza. Dicevo di più che le leggi di procedura civile, che governano questo paese, sono semplicissime per quanto riguarda, propriamente parlando, l'espropriazione forzata, mentre la legge, la quale regola le espropriazioni forzate nelle province napoletane e nelle province siciliane, è di una complicazione incredibile, per modo che, allora quando avviene che un povero litigante s'imbatte in un altro il quale voglia menare per le lunghe la procedura, questa diviene tale che ci vogliono anni ed anni prima che se ne vegga il fine. Ed io diceva nell'altro ramo del Parlamento che per un diritto di famiglia sto spingendo un'espropriazione forzata da moltissimi anni e non ne sono venuto a capo.

Ora per essere la legge d'espropriazione forzata così complicata in quelle province, avviene che la legge di registro e bollo, che qui non riesce tanto gravosa, là diviene sotto questo aspetto gravosissima. Per il che il Ministero vedendo che la giustizia da questa parte assiste coloro i quali lamentano i danni di detta legge, dichiarò essere pronto al riaprirsi della sessione di presentare una legge che possa modificare quelle parti, che renderà le province napoletane libere da quegli aggravii, che loro sono parziali attese le diverse leggi di procedura. Questa dichiarazione, che feci nell'altro ramo del Parlamento, la fo anche al Senato, e la fo a nome di tutto il Ministero.

Senatore De Monte. Signor Presidente, non posso non ringraziare l'onorevole Ministro Guardasigilli delle cose che ha dette e che possono rincorare un poco le province napoletane; lo ringrazio del pari per l'estrema cortesia che ha messa nel proferire i suoi concetti; ma debbo dirlo con rincrescimento, non mi pare che il Ministro delle finanze abbia corrisposto a quella circospezione colla quale io ho presentato le mie idee.

Ma checchè sia di ciò egli è certo che indipendentemente da ogni vernice non ho punto esagerato, che ciò non sarebbe del mio carattere e del mio costume, e quando avverrà che io debba esprimere i miei concetti per riguardo alla sicurezza delle province napoletane, allora vedrà che io non ho esagerato, e che veramente a mezzo miglio di distanza dalla Capitale, grazie ai camorristi, ai contrabbandieri, ai vagabondi che hanno l'onore di essere soci corrispondenti coi briganti, o si trasformano in briganti, secondo le occorrenze, non si può mettere il capo fuori della città, tanto che ho dovuto scrivere che i miei figli non andassero ad alcune mie possessioni che sono nei dintorni di Napoli, per non esporli ad essere taglieggiati.

Ma ciò a suo tempo.

Sperdano poi gl'iddii l'augurio, come diceva il Sannazaro nella sua Arcadia, sperdano gl'iddii che si dovessero aggiungere balzelli a balzelli.

Capisco che le finanze hanno bisogno di essere colmate dei loro vuoti.

Ma, Signori, l'arte del finanziere, la scienza dell'economista non sta solamente nel sottrarre, ma sta principalmente nel moltiplicare, sta nel fecondare le risorse del paese, per fare che queste rendano allo Stato.

Quando poi egli parlava del maggior introito delle dogane, io credo che, forse senza volerlo, il signor Ministro abbia confuso il commercio esterno con la mancanza che io lamentavo del commercio interno: mancanza talmente notoria che nessuno mi dirà che il commercio interno nelle province meridionali sia nel suo stato normale, se effettivamente la sicurezza manca. Ma checchè sia di ciò desidererei che effettivamente si desse opera a tutti quei mezzi che possano rialzare le nostre finanze, ed evitare la necessità di accrescere novelli pesi.

Ma quando fosse forza di esigere novelli sacrifici sono sicuro che ogni buon italiano vi si sobbarcherà.

Lungi dunque il concetto che un uomo come me abbia esagerato.

Io ho detto al disotto della verità. Non ho preso la parola che dopo che la coscienza pubblica si è pronunziata nelle province napolitane.

Avrei serbato silenzio, avrei tenuto dentro di me le mie convinzioni, ma quando tutti i patrioti napolitani, quando tutta la stampa unanime si è pronunziata, quando sono venute molte petizioni al Parlamento, allora è stata ragione di buon cittadino, debito di buon italiano di esporre le cose affinché il Parlamento ne prendesse cognizione.

Ecco come rispondo alle cose che non colla solita sua cortesia mi ha dirette il sig. Ministro delle finanze.

Voci. A domani.

Ministro dell' Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell' interno.

Ministro dell' Interno. Non posso lasciare senza risposta le parole dette dall'onorevole Senatore De Monte circa la sicurezza pubblica in Napoli.

Egli ha confermato quello che aveva asserito, e che venne contestato con ragione dal mio collega Ministro delle finanze, che cioè nella città di Napoli non vi sia sicurezza, che non vi si possa mettere fuori il capo, e che a mezzo miglio da Napoli vi siano i briganti che continuamente commettono grassazioni.

Nego recisamente questo fatto. Credo che nella città di Napoli i reati siano di molto diminuiti, che nè a Napoli nè in alcuna parte della provincia, può dirsi esista brigantaggio e che si commettano assassinii.

Perciò prego l'onorevole Senatore De Monte di avvertire questa circostanza affinché domani svolgendo la sua interpellanza sulla sicurezza pubblica in Napoli e sui fatti di brigantaggio, egli non venga ad asserire vagamente che esiste in Napoli una specie di terrorismo. Io lo prevengo che non mi appagherò ad una sola vaga allegazione.

Precisi i fatti, accenni i casi, perchè non dico che qualche grassazione non siasi commessa anche in Napoli, come ne succedono altrove, ma questi grandissimi, numerosissimi fatti, cui allude il sig. interpellante vogliono essere precisati, altrimenti un d'ora confermo quanto ha detto il Ministro delle finanze, cioè che in tutto quello che venne asserito non vi è ombra di vero (*sensazione*).

Senatore **Correale.** Domando la parola.

Voci. A domani! A domani!

Presidente. Essendo l'ora tarda la seduta è aggiornata a domani alle due per la continuazione delle interpellanze del Senatore De Monte, e per la discussione delle leggi che erano all'ordine del giorno di quest'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).